

COMUNE DI TRINITA'
Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 29/10/2013

Articolo	Descrizione
1	Oggetto del regolamento.
2	Nomina, composizione e requisiti dell'organismo indipendente di valutazione .
3	Dipendenza gerarchica e responsabilità.
4	Funzioni.
5	La valutazione dei responsabili.
6	Il controllo strategico.
7	Struttura di supporto e responsabile.
8	Accesso ai documenti.
9	Rapporti tra organismo indipendente di valutazione e controllo di gestione.
10	Codice di comportamento.
11	Soggetti preposti alla valutazione.
12	Comunicazione e conciliazione della valutazione.
13	Compenso e durata.
14	Disposizioni finali.

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi:

- a) del D.Lgs. n. 286 del 30/07/1999 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15/03/1997, n. 59";
- b) dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale";
- c) degli artt. 7 e 14 del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

ARTICOLO 2 NOMINA, COMPOSIZIONE E REQUISITI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

1. Il componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione è nominato dal Sindaco con proprio Provvedimento sulla base della valutazione del curriculum dei candidati ed all'esito di un colloquio con gli interessati.

2. L'organismo Indipendente di Valutazione è composto in forma monocratica¹.

3. Il componente dell'organismo va scelto tra professionisti altamente qualificati, con esperienza pluriennale (almeno 5 anni), anche presso aziende private, nel campo del management, nella pianificazione e controllo di gestione, organizzazione e gestione del personale.

4. Non possono essere nominati soggetti che rivestono o hanno avuto, nei tre anni precedenti, incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni (partiti politici, organizzazioni sindacali).

5. Possono essere nominati cittadini italiani e della comunità europea.

ARTICOLO 3 DIPENDENZA GERARCHICA E RESPONSABILITA'

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione opera in posizione autonoma, sia rispetto agli organi di governo, sia rispetto ai responsabili della gestione e risponde esclusivamente al Sindaco.

ARTICOLO 4 FUNZIONI

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco nonché alla Corte dei Conti.
- c) valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni associate;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. 150/2009, secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni alle amministrazioni, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone la valutazione annuale dei responsabili di servizio e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al titolo III del D.Lgs. 150/2009;
- f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 150/2009;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;

- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- i) cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce al Sindaco.

ARTICOLO 5

LA VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI

(Responsabili di servizio)

1. La valutazione dei Responsabili di servizio dei Comuni associati riguarda:

- a) il rendimento inteso come la capacità di conseguire risultati in rapporto agli obiettivi espressi nel Piano degli Obiettivi degli enti associati;
- b) la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura;
- c) la performance dell'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
- d) le competenze.

L'attività di valutazione del personale apicale comporta l'erogazione della retribuzione di risultato, come previsto dai CCNL ed, eventualmente, dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009.

2. La valutazione deve considerare le effettive condizioni organizzative e gestionali in cui è esercitato il ruolo del responsabile, tenendo conto sia delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, sia delle eventuali difficoltà del contesto operativo o di eventi non prevedibili in sede di definizione degli obiettivi.

Infine, la valutazione deve tener conto del peso strategico degli obiettivi rispetto agli indirizzi politico amministrativi.

ARTICOLO 6

IL CONTROLLO STRATEGICO

1. Il controllo strategico si qualifica come consulenza interna per gli Amministratori ed ha lo scopo di verificare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti/raggiunti e obiettivi predefiniti.

ARTICOLO 7

STRUTTURA DI SUPPORTO E RESPONSABILE

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione, quale supporto amministrativo, si avvale dell'ufficio del Personale che ha il compito di verbalizzare le riunioni e di svolgere attività di raccolta, ricerca di documenti, prospetti e dati statistici economico-finanziari, amministrativi, ecc. nelle materie della valutazione e della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

2. Inoltre, si avvale del supporto esterno, di conoscenza e competenza, del Segretario Comunale.

ARTICOLO 8

ACCESSO AI DOCUMENTI

1. Per la propria attività l'Organismo Indipendente di Valutazione utilizza le fonti informative degli uffici, i dati direttamente prodotti dai responsabili, dall'Ufficio Personale, dagli amministratori o da chiunque sia portatore di interessi, purché identificabile.

2. L'accesso ai verbali delle riunioni è garantito agli interessati, quando la conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge n. 241/1990.

ARTICOLO 9

RAPPORTI TRA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera C del D.Lgs. n. 286/99, utilizza ai fini della propria attività, i risultati del Controllo di Gestione se presente e nominato del Comune.

2. L'Organismo indipendente di Valutazione può chiedere ad ogni soggetto gestionale specifici report e indicatori ai fini dell'esercizio della propria attività.

ARTICOLO 10 CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione è tenuto ad osservare le seguenti norme:
 - a) l'attività svolta a contatto con le strutture dell'Ente, deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa delle strutture stesse;
 - b) i risultati, le raccomandazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate al Sindaco;
 - c) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

ARTICOLO 11 SOGGETTI PREPOSTI ALLA VALUTAZIONE

1. Sono preposti alla valutazione i seguenti soggetti:
 - l'Organismo Indipendente di Valutazione, cui compete la valutazione della performance delle strutture amministrative nonché la proposta di valutazione annuale dei responsabili di servizio, con il supporto esterno del Segretario Comunale;
 - il Sindaco, cui compete, sentita la Giunta Comunale, l'approvazione delle proposte di valutazione dei responsabili di servizio; al Sindaco, inoltre, sentita la Giunta Comunale, compete la valutazione annuale del Segretario Comunale;
 - i responsabili di servizio cui compete la valutazione del personale assegnato.

ARTICOLO 12 COMUNICAZIONE E CONCILIAZIONE DELLA VALUTAZIONE

1. Ogni valutazione dovrà essere comunicata al soggetto valutato. La procedura di conciliazione da adottare al sorgere di eventuali contrasti tra i soggetti responsabili della valutazione ed i valutati, prevede che il ricorrente provveda all'indicazione chiara e documentata dell'oggetto della contestazione, sulla base dei criteri del sistema di valutazione, da inserire direttamente nella scheda di valutazione o da presentare con documento a parte e da inviare all'OIV entro 15 giorni dalla data della conoscenza dell'esito della valutazione.

2. L'OIV, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di contestazione scritta e motivata, con ampi poteri istruttori, verifica la validità e la completezza della motivazione e sulla base di tali accertamenti esprimerà il proprio parere in merito, riferendo agli interessati ed al Sindaco.

ARTICOLO 13 COMPENSO E DURATA

1. Al componente dell'OIV verrà corrisposto un compenso annuo, determinato, con l'atto di nomina, dal Sindaco. Il compenso è considerato onnicomprensivo di spese, contributi, viaggi e soggiorni vari.

2. Il periodo di durata dell'organismo, nella sua composizione iniziale, è di 3 (tre) anni dalla nomina, indipendentemente dal rinnovo degli organi di governo, con possibilità di una sola proroga di pari durata. Il membro resta in carica fino alla nomina del nuovo organismo.

3. Il componente dell'organismo può essere revocato anticipatamente su decisione motivata del Sindaco solo per gravi e ripetute inadempienze, puntualmente contestate, rispetto ai compiti affidati con il presente regolamento.

ARTICOLO 14 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso richiamo alle norme di legge vigenti, ai CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali nonché ai contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti.

2. La mancata nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione preclude la possibilità di riconoscere l'indennità di risultato per i responsabili di servizio e la produttività per i dipendenti sia in modalità della performance individuale che organizzativa. Per tutti, inoltre, preclude la corresponsione dei premi previsti dal Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009.